



UNAGRACO

Congresso interregionale Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili Abruzzo-Molise



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO PER LE COOPERATIVE

a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani

Vasto, 30 ottobre 2009

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

L'articolo 10 della legge 23.07.2009 n. 9 (Pubblicato in G.U. n. 176 del 31.07.2009 – S.O. n. 136) più conosciuta come “Legge per lo sviluppo” ha sancito, per le cooperative, quanto segue:

1. obbligo per tutte le cooperative, a mutualità prevalente e/o diverse di iscriversi all'Albo delle cooperative in almeno una delle due sezioni previste
2. l'iscrizione avviene automaticamente alla presentazione della comunicazione unica presentata agli sportelli delle camere di commercio
3. obbligo di indicare in bilancio i dati e le notizie relative alla mutualità utilizzando gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile
4. obbligo di redazione del bilancio straordinario di cui all'articolo 2545-octies solo in caso di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 c.c.
5. l'accertamento dei requisiti mutualistici resta riservato in via esclusiva al ministero competente
6. al fine di accelerare le procedure di liquidazione, alle cooperative si rendono applicabili le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Cosa cambia per le società cooperative	
<i>Albo delle cooperative</i>	Con la modifica all'articolo 2511 c.c. si rende obbligatoria l'iscrizione di tutte le società, ancorché in due sezioni diverse
<i>Modalità di iscrizione</i>	La presentazione della comunicazione unica alla CCIAA competente per l'inizio attività determina l'iscrizione automatica della cooperativa nello specifico Albo
<i>Informativa di bilancio</i>	Obbligo di comunicare annualmente le notizie di bilancio con gli strumenti di comunicazione informatica, anche ai fini della dimostrazione del possesso della mutualità
<i>Liquidazione coatta</i>	Per accelerare la procedura è stato introdotto il rinvio alle disposizioni della liquidazione coatta amministrativa in ambito di procedura concorsuale
<i>Perdita della mutualità</i>	Predisposizione del bilancio straordinario solo nel caso in cui la cooperativa modifichi le clausole statutarie inderogabili, di cui all'articolo 2514 c.c.
<i>Vigilanza</i>	Ampliamento dei poteri e verifica della mutualità attribuita in via esclusiva al Ministero dello sviluppo economico

Estratto da Italia Oggi – 10.07.2009 – F. G. Poggiani

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

L'articolo 10 richiamato in alcuni commi e per taluni inadempimenti ha disposto:

“... l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove obbligazioni contrattuali ...”

Dal tenore della disposizione sembra intendere che la cooperativa che, per esempio, non comunica i dati e le notizie anche ai fini della mutualità tramite i servizi informatici non potrà sottoscrivere contratti di appalto o impegni “nuovi” dalla data di sospensione, ma potrà continuare ad esercitare la propria attività per quanto in essere prime di detta data.

Si auspicano chiarimenti ministeriali in merito, anche in relazione alle modalità di applicazione della citata disposizione prevista per alcuni adempimenti non ottemperati (vedi tabella di seguito)

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Ecco quando scatta la sospensione dell'attività per le coop... «Legge Sviluppo e Internazionalizzazione»

<i>Bilancio</i>	Omessa comunicazione, mediante strumenti di comunicazione informatica, delle notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di mutualità, di cui all'art. 2513 c.c.
<i>Vigilanza</i>	Mancato adeguamento, anche parziale o nei termini prescritti, delle indicazioni evidenziate nella diffida impartita dall'organo di vigilanza alla cooperativa in sede di controllo
<i>Albo</i>	Omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Estratto da Italia Oggi – 14.07.2009 – F. G. Poggiani

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 1, legge n. 99 del 2009

Con le modifiche all'articolo 2511 c.c. si dispone che:

- le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico
- le cooperative devono essere iscritte presso l'Albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512 c.c., secondo comma e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposti di attuazione del Codice Civile
- l'iscrizione assume carattere "costitutivo"
- detta iscrizione assume carattere essenziale ai fini della qualificazione mutualistica

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 2, legge n. 99 del 2009

Con il comma 2 della legge in commento si dispone che:

- la presentazione della “Comunicazione Unica” dell’impresa, di cui all’articolo 9, D.L. n. 7 del 2007 all’ufficio del Registro delle Imprese determina l’automatica iscrizione nell’apposito Albo di questi soggetti giuridici

Dai chiarimenti ministeriali si evince, inoltre, che:

1. la procedura sarà obbligatoria a decorrere dal 1° aprile 2010
2. le cooperative potranno utilizzare il vecchio modello “C17 iscrizione”
3. sarà la società INFOCAMERE a predisporre i programmi ad hoc per l’esecuzione dei controlli svolti in precedenza dalla Direzione Generale degli enti cooperativi
4. grazie alla comunicazione unica vi sarà un preciso allineamento tra le iscrizioni al registro delle imprese e all’Albo delle società cooperative

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 3, legge n. 99 del 2009

Con il comma 3, il legislatore ha posto a carico dell'ufficio del Registro delle Imprese, l'obbligo di trasmettere immediatamente all'Albo delle società cooperative:

- la comunicazione unica, di cui all'art. 9, d.l. n. 7 del 2007
- la comunicazione di cancellazione della società cooperativa la registro
- la comunicazione della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal citato Albo

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 4, della legge n. 99 del 2009

Per quanto concerne le modalità con cui dovranno essere comunicati i criteri per la definizione della mutualità, gli amministratori ed i sindaci dovranno documentare la condizione di “mutualità prevalente” nella nota integrativa al bilancio, evidenziando i parametri contabili.

A tal fine è stata disposta la necessità di comunicare “annualmente” le notizie di bilancio all’amministrazione tenutaria dell’Albo delle cooperative, ma sul tema saranno fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti.

A regime, comunque, nel caso in cui la cooperativa, a far data dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio, ometta o ritardi l’inoltro della comunicazione dei dati di bilancio o della perdita della prevalenza, la Direzione Generale del dicastero diffiderà l’ente inadempiente ad ottemperare entro e non oltre 30 giorni, indicando le relative sanzioni.

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 5, della legge n. 99 del 2009

Il comma in commento abroga il comma 3, dell'articolo 2515 c.c. con il quale era stato disposto che le società cooperative a mutualità prevalente dovevano indicare, a pena decadenza delle agevolazioni di carattere soprattutto tributario, negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 6, della legge n. 99 del 2009

Il comma 6, modifica l'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, sostituendo la facoltà per le cooperative di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica con la previsione di comunicare annualmente attraverso i medesimi strumenti di comunicazione informatica, le notizie di bilancio, anche ai fini del possesso della mutualità, di cui all'articolo 2513 c.c..

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 7, della legge n. 99 del 2009

Il comma 7 interviene sulle modalità di gestione della liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, disponendo:

- la vidimazione presso il Registro delle Imprese del registro richiamato dall'articolo 38 della L.F., con applicazione di un timbro e del numero di pagine, versando attualmente (in attesa della modifica della tariffa) euro 25
- che si applichi, in relazione ai vari tipi di cooperativa, la procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui al Titolo V, del R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), fatta salva l'applicazione richiesta dalle leggi speciali

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 8, della legge n. 99 del 2009

Il comma 8 interviene in modifica dell'articolo 2545-octies del Codice Civile sul tema della predisposizione del “bilancio a carattere straordinario”.

La novità introdotta avviene con l'introduzione di alcuni commi i quali precisano che:

“ ... Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2513 c.c. (criteri quantitativi), l'obbligo di redigere e di notificare un bilancio previsto dal secondo comma, si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 c.c. o abbia emesso strumenti finanziari ...”

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 9, della legge n. 99 del 2009

Il comma 9 aggiunge, all'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 (vigilanza), il comma 4-bis che dispone che gli Uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa, ferme restando le specifiche disposizioni civilistiche, assolvono i compiti loro affidati dalla legge nell'esclusivo interesse pubblico.

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 10, della legge n. 99 del 2009

Il comma 10 trasforma, l'Istituto italiano di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente sede in Roma, personalità giuridica, unico socio il dicastero dello sviluppo economico e mezzi finanziari costituiti da:

- patrimonio già in possesso dell'istituto al momento della trasformazione
- quota di stanziamento di bilancio, di cui all'art. 29-bis, D.lgs. C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 (Legge c.d. "Basevi");
- nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e con fissazione della quota annuale attribuita mediante decreto ad hoc

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 11, della legge n. 99 del 2009

Il comma 11 modifica il secondo periodo del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, riservando l'accertamento dei requisiti mutualistici degli enti cooperativi, in via amministrativa, al Ministero dello sviluppo economico, anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni.

Mediante la sostituzione della parola "amministrativa" con "esclusiva" si ottiene il risultato di far riferimento agli interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 12, della legge n. 99 del 2009

Il comma 12 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 (Vigilanza) che concede la facoltà al Ministero, sulla base dei rilievi emersi in sede di verifica e valutate le circostanze del caso, di adottare alcuni provvedimenti dalla sostituzione dei liquidatori allo scioglimento dell'ente. E' stato chiarito che il revisore (o ispettore) nell'ambito dell'attività di diffida contemplerà anche la comminazione della sospensione semestrale, di cui alla legge n. 99 del 2009, in aggiunta ad ulteriori ed eventuali sanzioni, di cui all'articolo 12 del decreto richiamato, ove l'ente non provveda ad ottemperare. A tal fine è attesa una modifica specifica alla modulistica attuale al fine di prevedere la detta diffida.

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

Articolo 10, comma 13, della legge n. 99 del 2009

Sul tema dello scioglimento degli enti che non hanno provveduto al deposito dei bilanci da oltre 5 anni, l'opportuno chiarimento ministeriale ha chiarito che:

- è stato soppresso il termine del 31 dicembre 2004 per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore
- il provvedimento di scioglimento sarà adottato con provvedimenti ad hoc, sulla scorta di elenchi forniti dalle camere di commercio in relazione alle cooperative che non hanno depositato il proprio bilancio negli ultimi cinque (o più) esercizi (in assenza di patrimoni immobiliari), anche in forma cumulativa e con pubblicazione su GURI, nonché con la trasmissione al Conservatore del Registro delle Imprese
- il legale rappresentante della cooperativa assoggettata a sanzione dovrà produrre e trasmettere alla Direzione Generale una dichiarazione specifica, nella forma di atto notorio, attestante il relativo e corretto adempimento

LEGGE SVILUPPO – 23 luglio 2009 n. 2009

I chiarimenti ministeriali sulle cooperative in pillole ...

ALBO	L'iscrizione ha carattere "costitutivo" e diventa elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica
C.C.I.A.A.	Predisposizione di procedura ad hoc per l'iscrizione all'Albo, da utilizzare dall'1/4/2010 contestualmente alla "comunicazione unica"
REGISTRO	Il registro, di cui all'articolo 38 L.F., potrà essere vidimato presso le competenti camere di commercio con un versamento di euro 25, quale diritto camerale in attesa dell'aggiornamento della tariffa
REQUISITI	L'accertamento dei requisiti mutualistici è di esclusiva competenza del ministero dello sviluppo economico
SANZIONE	Prevista la modifica della modulistica dei verbali di ispezione, al fine di inserire la diffida della sospensione semestrale delle nuove attività

Estratto da Italia Oggi – 17.10.2009 – F. G. Poggiani